# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 10 ottobre 1979**

**concernente la notificazione del governo lussemburghese di una deroga alla direttiva 75/716/CEE in virtù del paragrafo 3 dell'articolo 2 della direttiva**

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(79/872/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo al tenore in zolfo di alcuni combustibili liquidi, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la notificazione del governo lussemburghese contenuta nella lettera del 4 luglio 1979, ricevuta dalla Commissione il 10 luglio 1979, concernente una deroga alla direttiva 75/716/CEE contenuta nella decisione del consiglio dei ministri del governo lussemburghese del 25 maggio 1979, che riguarda il tenore in zolfo di alcuni combustibili liquidi,

viste le risposte degli altri Stati membri alle richieste inviate il 13 agosto 1979 dalla Commissione,

considerando che in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, il governo lussemburghese ha deciso di ammettere sul suo territorio, oltre al gasolio con tenore di composti di zolfo espresso in zolfo inferiore allo 0,5 % in peso, il gasolio con tenore di composti di zolfo espresso in zolfo compreso fra lo 0,5 e lo 0,8 in peso, dal 26 agosto 1979 al 1° ottobre 1980 ; che esso invoca, a favore della sua decisione, il fatto che l'approvvigionamento dei prodotti in causa (gasolio da riscaldamento e gasolio) dipende per la quasi totalità dalle raffinerie belghe ; che queste raffinerie hanno ridotto, fin dalla primavera 1979, le loro consegne di gasolio da riscaldamento e di gasolio con un tenore di zolfo inferiore allo 0,5 % e che, per conseguenza, il governo lussemburghese non ha più la sicurezza che il mercato lussemburghese potrà essere rifornito in quantità sufficienti di gasolio di tipo A ai sensi della direttiva 75/716/CEE ; che un'interruzione dei canali di rifornimento abituali provocherebbe gravi difficoltà di ogni genere all'economia lussemburghese ;

considerando che il livello di inquinamento atmosferico da anidride solforosa rilevato nel Granducato di Lussemburgo è in generale in diminuzione da quando è stata applicata la direttiva e che la deroga temporanea non rischia affatto di aumentare in modo sensibile questo tipo di inquinamento, tenuto conto delle modeste quantità in questione ;

considerando che in base alla decisione del governo lussemburghese, il tenore massimo di zolfo ammesso nel gasolio presente sul mercato interno non oltrepassa il tasso massimo ammesso dalla direttiva 75/716/CEE per il gasolio di tipo B ; che la durata della deroga è limitata al 1° ottobre 1980, data in cui gli Stati membri saranno tenuti ad inaugurare la seconda tappa prevista dalla direttiva 75/716/CEE ;

considerando che in queste circostanze l'approvvigionamento dei consumatori lussemburghesi in gasolio da riscaldamento e gasolio del tipo richiesto può essere compromesso in seguito ai cambiamenti apportati alla qualità di petrolio grezzo e delle conseguenze che ne derivano sulle capacità disponibili di desolforizzazione ; che quindi la misura adottata dal governo lussemburghese è giustificata a titolo di precauzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a mantenere in vigore fino al 30 settembre 1980 la deroga alla direttiva 75/716/CEE contenuta nella decisione del Consiglio dei ministri del governo lussemburghese del 25 maggio 1979 che riguarda il tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

*Articolo 2*

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1979.

*Per la Commissione*

Lorenzo NATALI

*Vicepresidente*